REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1143 del 08/07/2019

Seduta Num. 25

Questo lunedì 08 **del mese di** luglio

dell' anno 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Donini Raffaele	Vicepresidente
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Mezzetti Massimo	Assessore
7) Petitti Emma	Assessore
8) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Venturi Sergio

Proposta: GPG/2019/1105 del 21/06/2019

Struttura proponente: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE A COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ALLO SVILUPPO, SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ, RICERCA E LAVORO

Oggetto: L.R. N. 17/2005 E SS.MM.II. - DISPOSIZIONI DI PRIMA ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA L.R. N. 1/2019 IN MATERIA DI DEROGHE, QUANTIFICAZIONE E AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA DELL'INDENNITA' DEI TIROCINI

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Francesca Bergamini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 laddove all'art. 1, comma 34 prevede il perfezionamento in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un apposito accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- l'Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 maggio 2017 (repertorio atti n. 86/CSR);

Vista in particolare la Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità e della regolarità del lavoro", come modificata in ultimo dalla Legge regionale 4 marzo 2019, n. 1 "Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)";

Preso atto che la sopracitata Legge regionale stabilisce che la Giunta regionale provveda, con propri atti, ad attuare diversi aspetti della disciplina in materia di tirocini e in particolare:

- all'art. 24 comma 3 stabilisce che i tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore e il datore di lavoro che ospita il tirocinante e sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante e che la Giunta individui i modelli di convenzione e di progetto cui fare riferimento;
- all'art. 24 comma 6 stabilisce quali sono i soggetti per i cui tirocini la Giunta regionale può disporre eventuali circostanziate deroghe in materia di numero di tirocinanti che i tutori del soggetto promotore del tirocinio e i tutori responsabili del tirocinio del soggetto ospitante possono accompagnare contemporaneamente;
- all'art. 24, comma 10, stabilisce che in caso di soggetto ospitante multilocalizzato, comprese le pubbliche amministrazioni con più sedi territoriali, il tirocinio ospitato presso una sede in Emilia-Romagna può essere regolato, a discrezione del soggetto ospitante, dalla normativa della Regione o Provincia autonoma dove è ubicata la sua sede legale invece che da quella di cui alla citata legge regionale, previa comunicazione all'Agenzia regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna secondo modalità definite dalla Giunta regionale;
- all'art. 25 comma 8 stabilisce che la Giunta regionale può individuare misure di agevolazione e di sostegno nonché

condizioni di maggior favore a beneficio delle persone di cui all'articolo 24, comma 6. In tali casi, al solo fine di garantire l'inclusione attiva, possono essere altresì previste eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità;

- all'art. 26 comma 5 stabilisce che la Giunta regionale con proprio atto individui le modalità per la costituzione di un elenco dei soggetti che possono promuovere tirocini nel territorio regionale;
- all'art. 26 ter, comma 6 stabilisce che la Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, definisca le modalità di attuazione della formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio, secondo gli standard del sistema regionale;
- all'art. 26 quater, comma 5, stabilisce che la Giunta regionale può prevedere circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità;
- all'art. 26 quinquies, comma 2, stabilisce che la Giunta regionale individua e programma attività di controllo anche al fine di avere tempestiva informazione sugli accertamenti ispettivi realizzati, avere periodica e completa informazione sui caratteri degli eventuali elementi distorsivi individuati e verificare l'effettiva attuazione di quanto previsto dall'articolo 26 ter, comma 5;
- all'art. 26 quinquies, comma 3, stabilisce che la Regione e l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna stabiliscono con un accordo con l'Ispettorato interregionale del lavoro modalità e procedure per l'attuazione dei controlli di competenza;
- all'art. 26 novies, comma 4 stabilisce che alla convenzione che regola i tirocini di cui allo stesso art. 26 novies, comma 1, è allegato un progetto personalizzato per ciascun tirocinio, predisposto sulla base di modelli definiti dalla Giunta regionale, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio;

Atteso inoltre che l'art. 13 della sopracitata L.R. n. 1/2019 stabilisce quale data di entrata in vigore delle modifiche dalla stessa disposte il 1° luglio 2019;

Vista la propria deliberazione n. 1005 del 18/06/2019 "L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. - Disposizioni di prima attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 1/2019 in materia di tirocini";

Dato atto che con la propria sopra richiamata deliberazione n.1005/2019 al fine di dare una prima attuazione alla sopracitata L.R. n. 17/2005 così come modificata in ultimo dalla L.R. n. 1/2019 in materia di tirocini si è disposto in merito a quanto previsto dai sopra citati articoli 24 commi 3 e 10, 26 comma 5, 26-ter comma 6 e 26-novies comma 4;

Visto inoltre che con la stessa deliberazione si è rinviato a propri successivi atti l'approvazione delle disposizioni per tutti gli aspetti necessari alla piena attuazione della Legge regionale ed in particolare a dare attuazione a quanto previsto:

- all'art. 24 comma 6 in materia di circostanziate deroghe al numero di tirocinanti che i tutori del soggetto promotore del tirocinio e i tutori responsabili del tirocinio del soggetto ospitante possono accompagnare contemporaneamente;
- all'art. 25 comma 8 in materia di misure di agevolazione e di sostegno nonché condizioni di maggior favore a beneficio delle persone di cui all'articolo 24, comma 6. comprese eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità;
- all'art. 26 quater, comma 5, in materia di circostanziate deroghe alla corresponsione e all'ammontare dell'indennità;
- all'art. 26 quinquies, comma 2 e comma 3, in materia di attività di controllo;

Valutato con riferimento all'art. 24 comma 6 che in fase di prima attuazione non siano previste deroghe ai limiti posti in materia di numero di tirocinanti che i tutori del soggetto promotore del tirocinio e i tutori responsabili del tirocinio del soggetto ospitante possono accompagnare contemporaneamente, per i tirocini in favore dei soggetti come specificati alle lettere da a) a f) e che pertanto:

- ogni tutore del soggetto promotore potrà accompagnare fino ad un massimo di quaranta tirocinanti, salvo che i tirocini siano attivati con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante;
- ogni tutore responsabile del soggetto ospitante potrà accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente;

Preso atto che la sopracitata Legge regionale stabilisce all'Art. 26 quater "Indennità di partecipazione", comma 2, che l'indennità di tirocinio mensile è d'importo corrispondente ad almeno 450,00 euro mensili, laddove il tirocinante partecipa alle attività per almeno il 70 per cento della durata del tirocinio prevista nel progetto formativo, su base mensile;

Ritenuto, in attuazione di quanto sopra previsto, con il presente atto, definire le modalità di riduzione dell'indennità nel caso in cui la partecipazione mensile sia inferiore a detta soglia percentuale;

Ritenuto di stabilire che:

- la durata del tirocinio è espressa in numero di giornate e il numero delle giornate previste è indicato nel "Progetto formativo individuale di tirocinio" o nel "Progetto personalizzato di tirocinio di orientamento, formazione e

inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione";

- l'indennità di tirocinio, su base mensile, qualora il tirocinante partecipi alle attività previste per meno del 70% per cento della durata prevista, è calcolata in funzione del rapporto proporzionale tra le giornate effettivamente frequentate e le giornate previste nel progetto formativo fatto salvo quanto disposto in materia di deroghe per i tirocini di cui alle lettere da a) a f) dell'art. 24 comma 6 così come disposto nell'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Valutato pertanto necessario disporre, come dettagliatamente descritto nell'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, circostanziate deroghe:

- in materia di soggetto responsabile della corresponsione dell'indennità;
- in materia di ammontare dell'indennità;
- in materia di durata e ripetibilità;

Ritenuto di precisare che con l'allegato 1) si dispone oltre che in prima attuazione in materia di deroghe anche in materia di ammissibilità della spesa per tutti i casi nei quali l'indennità di frequenza sia finanziata con risorse pubbliche regionali, nazionali o comunitarie in esito a procedure di evidenza pubblica approvate dalla Regione;

Dato atto inoltre che con propri successivi atti si potrà eventualmente prevedere che l'indennità di tirocinio sia corrisposta con risorse pubbliche comunitarie, nazionali e regionali nell'ambito di Operazioni approvate e finanziate con atti regionali in esito a procedure di evidenza pubblica in attuazione di piani, programmi, progetti o interventi regionali per l'occupazione approvati in esito ai processi di confronto con il partenariato economico e sociale e istituzionale previsto delle normative regionali;

Valutato inoltre, al fine di valorizzare piani e programmi territoriali che, nelle logiche del Patto per il lavoro, permettano di ampliare le opportunità e le misure a sostegno dell'occupazione di cui alla programmazione regionale, di prevedere che l'indennità di tirocinio possa in tali casi essere corrisposta anche da altri soggetti pubblici o privati;

Ritenuto opportuno per dare attuazione a quanto sopra esposto prevedere che con propri successivi atti si provvederà all'approvazione delle procedure di evidenza pubblica per la presentazione da parte di un soggetto pubblico referente del piano o programma territoriale;

Valutato altresì, tenuto conto di quanto si dispone con il presente atto, riapprovare gli allegati 2 "Schema progetto

formativo individuale di tirocinio" e 3 "Schema progetto personalizzato di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione", parti integranti e sostanziali alla propria deliberazione n. 1005/2019, quali allegati n. 2 e 3, parti integranti e sostanziali al presente atto;

Ritenuto inoltre di rimandare a propri successivi atti le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 26 quinquies, comma 2 e comma 3, in materia di attività di controllo nell'ambito dell'attività di monitoraggio e vigilanza;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019 -2021" ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;

Richiamata la L.R. n.43/2001 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Viste le proprie deliberazioni:

- n.2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- n.270/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n.622/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n.56/2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001";
- n.1107/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n.87/2017 "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art.18 della L.R. 43/2011, presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";

- n.1059/2018 recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1174/2017 "Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare l'allegato 1, "Prime disposizione attuative di quanto previsto dalla Legge regionale n.1/2019 di modifica della Legge regionale 17/2005 in materia di tirocini: deroghe e ammissibilità della spesa" parte integrante e sostanziale al presente atto, che definisce le modalità di prima attuazione di quanto previsto dall'art. 26 quater, comma 5 e dall'art. 25 comma 8;
2. di dare atto che con l'allegato 1) si dispone oltre che in prima attuazione in materia di deroghe anche in materia di ammissibilità della spesa per tutti i casi nei quali l'indennità di frequenza sia finanziata con risorse pubbliche regionali, nazionali o comunitarie in esito a procedure di evidenza pubblica approvate dalla Regione;
3. di stabilire che l'indennità di tirocinio, su base mensile, qualora il tirocinante partecipi alle attività previste per meno

del 70% per cento della durata prevista, sia calcolata in funzione del rapporto proporzionale tra le giornate effettivamente frequentate e le giornate previste nel progetto formativo, fatto salvo quanto disposto nell'Allegato 1 di cui al punto 1 che precede in materia di deroghe relative all'ammontare dell'indennità;

4. di riapprovare gli allegati 2 "Schema progetto formativo individuale di tirocinio" e 3 "Schema progetto personalizzato di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione", parti integranti e sostanziali alla propria deliberazione n. 1005/2019, quali allegati n. 2 e 3, parti integranti e sostanziali al presente atto;
5. di prevedere altresì che con propri successivi atti si provvederà a disporre per tutti gli aspetti necessari alla piena attuazione della Legge regionale n. 17/2005 come modificata in ultimo dalla Legge regionale n. 1/2019 nonché a dare attuazione a quanto previsto all'art. 26 quinquies, comma 2 e comma 3, in materia di attività di controllo nell'ambito dell'attività di monitoraggio e vigilanza;
6. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.

RegioneEmilia-Romagna

ASSESSORATO COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ALLO SVILUPPO, SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ, RICERCA E LAVORO

Allegato 1

PRIME DISPOSIZIONE ATTUATIVE DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE N.1/2019 DI MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 17/2005 IN MATERIA DI TIROCINI: DEROGHE E AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

1. DEROGHE IN MATERIA DI SOGGETTO RESPONSABILE DELLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA'

La Legge regionale n. 17/2005 come modificata dalla Legge regionale n. 1/2009 all'Art. 26 quater "Indennità di partecipazione" dispone:

- al comma 1 che è corrisposta al tirocinante da parte del soggetto ospitante un'indennità per la partecipazione al tirocinio;
- al comma 5 che la Giunta regionale può prevedere eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità;

Inoltre, prevede per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione di cui all'Art. 26 novies, al comma 6. che l'indennità, che costituisce un sostegno di natura economica finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata nel progetto personalizzato, sia corrisposta, di norma, da parte dell'ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante.

1.1 Indennità corrisposta a favore delle persone di cui all'art. 24 comma 6

L'indennità di tirocinio a favore dei soggetti di cui all'art. 24 comma 6 può essere corrisposta con risorse pubbliche comunitarie, nazionali e regionali nell'ambito di Operazioni approvate e finanziate con atti regionali in esito a procedure di evidenza pubblica in attuazione di piani, programmi, progetti e interventi regionali per l'inclusione attiva a favore delle:

a. persone di cui all'articolo 26 novies;
b. persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999;
c. persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991;
d. richiedenti nonché titolari di asilo e protezione internazionale o umanitaria e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21 (Regolamento relativo alle procedure per

il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25);

e. vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale, ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998;

f. vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI).

La corresponsione dell'indennità potrà essere inoltre prevista a carico di altre risorse pubbliche o private anche in una logica di integrazione e ampliamento delle opportunità derivanti dalla programmazione regionale.

In tali casi:

- se le persone sono in carico al Servizio pubblico del lavoro o al Servizio sociale o Servizio sanitario non si rende necessaria una autorizzazione preventiva;
- se le persone non sono in carico ad alcun Servizio pubblico è necessario il parere positivo preventivo del Servizio Territoriale dell'Agenzia Regionale per il Lavoro.

A tal fine l'Agenzia Regionale per il Lavoro approverà le procedure atte a garantire la tempestiva autorizzazione e la verifica delle condizioni necessarie.

Nel caso di tirocini in favore delle persone con disabilità inserite nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68 del 12 marzo 1999, il soggetto ospitante è tenuto a corrispondere l'indennità.

1.2 Altri casi

La Giunta regionale potrà eventualmente prevedere che l'indennità di tirocinio sia corrisposta con risorse pubbliche comunitarie, nazionali e regionali nell'ambito di Operazioni approvate e finanziate con atti regionali in esito a procedure di evidenza pubblica in attuazione di piani, programmi, progetti o interventi regionali per l'occupazione. I piani, programmi, progetti o interventi regionali per l'occupazione saranno approvati in esito ai processi di confronto con il partenariato economico e sociale e istituzionale previsto delle normative regionali.

Nelle logiche condivise nel Patto per il Lavoro di valorizzare l'integrazione e la complementarietà delle risorse e delle opportunità la Giunta regionale potrà con propri atti autorizzare, nell'ambito di piani, programmi, progetti o interventi territoriali

per l'occupazione, la corresponsione dell'indennità di tirocinio a favore di persone non rientranti nelle previsioni di cui all'art. 24 comma 6. a carico di altre risorse pubbliche e/o private.

2.DEROGHE PREVISTE IN MATERIA DI AMMONTARE DELL'INDENNITA'

La Legge regionale n. 17/2005 come modificata dalla Legge regionale n. 1/2009 all'Art. 26 quater "Indennità di partecipazione" dispone:

- al comma 1 che è corrisposta al tirocinante da parte del soggetto ospitante un'indennità per la partecipazione al tirocinio
- al comma 2 che l'indennità è d'importo corrispondente ad almeno 450 euro mensili, laddove il tirocinante partecipa alle attività per almeno il 70 per cento della durata del tirocinio prevista nel progetto formativo, su base mensile.
- al comma 5 che la Giunta regionale può prevedere eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità.

Per le persone di cui all'art. 24, comma 6 lettere da a) a f) in continuità con quanto già realizzato nell'ambito delle politiche per l'inclusione si prevede che l'ammontare dell'indennità sia determinato in base alle ore di presenza mensili, riconducibili a tre fasce.

Con riferimento agli importi dell'indennità definiti per ciascuna fascia si precisa che gli stessi rappresentano un limite minimo, ovvero tali importi non possono essere ridotti e pertanto costituiscono una somma minima che deve essere garantita.

Tenuto conto che l'indennità potrà essere corrisposta con risorse pubbliche e/o private si precisa che nel caso in cui l'indennità sia corrisposta con risorse regionali, nazionali o comunitarie nell'ambito di Operazioni approvate e finanziate con atti regionali in esito a procedure di evidenza pubblica tale limite minimo è pari all'ammontare che dovrà essere corrisposto a valere sulle suddette risorse. Resta che al tirocinante potranno essere corrisposte a titolo di indennità risorse aggiuntive nel caso in cui tali risorse siano rese disponibili dal soggetto ospitante o da altri soggetti a valere su risorse private. In nessun caso le risorse private aggiuntive configurano un cofinanziamento privato dell'indennità finanziata con risorse pubbliche.

Di seguito gli importi dell'indennità per ciascuna fascia:

fascia 1 - nessuna indennità fino a 50 ore;

fascia 2 - euro 200,00 a fronte di un numero di ore di presenza mensili compreso tra 51 e 100 ore;

fascia 3 - euro 450,00 a fronte di un numero di ore di presenza mensili oltre le 100 ore;

Nel "Progetto formativo individuale di tirocinio" delle persone di cui alle lettere da b) a f) comma 6 art. 24 e nel "Progetto

personalizzato di tirocinio di orientamento, formazione e inserimento o reinserimento" delle persone di cui all'art. 26 novies dovrà essere indicata la fascia di ore di presenza mensile prevista nonché il numero di giornate mensili previste.

In tutti i casi in cui l'indennità sia corrisposta con risorse pubbliche nell'ambito di Operazioni approvate e finanziate dalla Regione al fine dell'ammissibilità della spesa, nella scheda individuale mensile di rilevazione del tirocinio sono riportate le giornate di presenza, con relative date e ore totali per ciascuna giornata. La presenza è attestata dalla firma del tirocinante e del tutor del soggetto ospitante. Il riepilogo delle giornate complessive, unitamente all'attestazione della fascia effettiva di ore presenza, nel caso di cui sopra, è sottoscritto dal tirocinante, dal tutor del soggetto ospitante e dal tutor del soggetto promotore.

Con solo riferimento all'indennità corrisposta con risorse pubbliche nell'ambito di operazioni approvate e finanziate dalla Regione Emilia-Romagna, si precisa quanto segue:

- la fascia, e pertanto l'indennità, è determinata in funzione delle ore di presenza effettive e costituisce limite massimo del finanziamento pubblico regionale;
- il tirocinante ha diritto a percepire l'indennità corrispondente alla fascia effettiva di ore di presenza;
- il finanziamento pubblico regionale è ridotto, ovvero l'indennità minima è ridotta, nel caso in cui i dati di presenza effettiva comportino l'inserimento nella fascia inferiore.

Pertanto, in tali casi, l'indennità di tirocinio da corrispondere per ciascuna mensilità si determina in funzione di due parametri ovvero delle ore di presenza effettiva, che determina la fascia e pertanto l'importo massimo erogabile, e della percentuale di giornate di presenza rispetto al numero di giornate previste e indicate nel "progetto individuale".

Al fine del calcolo dell'indennità mensile effettiva, nei casi in cui la stessa sia corrisposta con risorse pubbliche nell'ambito di operazioni approvate e finanziate dalla Regione per i tirocinanti di cui alle lettere da a) a f) comma 6 art. 24, si specifica quanto segue:

1. l'importo spettante è in primis determinato in funzione delle ore effettive totali mensili che permettono di determinare la fascia corrispondente per l'indennità;
2. se a fronte di una riduzione delle ore effettive, la fascia effettiva è inferiore alla fascia prevista, l'indennità corrisposta è rideterminata in diminuzione ovvero è determinata in funzione della fascia effettiva. Tale rideterminazione ricomprende in toto ogni rideterminazione compresa la rideterminazione prevista ai sensi dell'Art. 26 quater comma 2 che pertanto non è applicata;

3. se la fascia prevista e la fascia effettiva corrispondono, l'indennità è piena se le giornate effettive sono non inferiori al 70% delle giornate previste ai sensi dell'Art. 26 quater comma 2. Nel caso in cui il numero delle giornate effettive sia inferiore al 70% delle giornate previste, l'indennità verrà ridotta del 5% ovvero potrà essere pari rispettivamente pari a 422,50 o 190,00;
4. se a fronte di un aumento delle ore effettive la fascia effettiva è superiore alla fascia prevista, l'indennità dovuta al tirocinante è rideterminata in aumento ovvero è determinata in funzione della fascia effettiva fermo restando il limite massimo determinato in fase preventiva a valere sulle risorse pubbliche. Resta che l'indennità corrispondente alla fascia effettiva è piena se le giornate effettive sono non inferiori al 70% delle giornate previste ai sensi dell'Art. 26 quater comma 2.

In tutti gli altri casi, ovvero per i tirocinanti non rientranti nelle lettere da a) a f) dell'art. 24 comma 6, resta quanto previsto dall'Art. 26 quater comma 2.

In particolare, si precisa che:

- la durata del tirocinio è espressa in numero di giornate e il numero delle giornate previste è indicato nel "Progetto formativo individuale di tirocinio";
- l'indennità di tirocinio, su base mensile, qualora il tirocinante partecipi alle attività previste per meno del 70% per cento della durata prevista, è calcolata in funzione del rapporto proporzionale tra le giornate effettivamente frequentate e le giornate previste nel progetto formativo.

3. DEROGHE PREVISTE IN MATERIA DI DURATA E RIPETIBILITA'

La Legge regionale dispone che la Giunta regionale possa individuare misure di agevolazione e di sostegno nonché condizioni di maggior favore a beneficio delle persone di cui all'articolo 24, comma 6 anche in materia di durata e ripetibilità si conferma quanto ad oggi già attuato ovvero:

- per le persone disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, il tirocinio può essere rinnovato una volta, anche con progetto formativo individuale identico o simile. Il tirocinio può essere ulteriormente rinnovato previo parere positivo del soggetto competente, cioè: Servizio pubblico del lavoro, Servizio sociale o Servizio sanitario che ha in carico il tirocinante oppure Servizio Territoriale dell'Agenzia Regionale per il Lavoro,

competente per territorio, se il tirocinante non è in carico ad alcun Servizio pubblico;

- per le persone disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento e fino al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, nonché per le persone di cui all'art. 24, comma 6 lettere da c) a f, il tirocinio può essere rinnovato una volta previo parere positivo del soggetto competente, cioè: Servizio pubblico del lavoro, Servizio sociale o Servizio sanitario che ha in carico il tirocinante oppure Servizio Territoriale dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, competente per territorio, se il tirocinante non è in carico ad alcun Servizio pubblico.

Nel caso di tirocini di persone disabili, inserite nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 11, della legge n. 68 del 12 marzo 1999, il comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999, è legittimato ad individuare gli specifici casi in cui, previa valutazione delle capacità lavorative nonché delle problematicità di inserimento nell'organizzazione del soggetto ospitante, può essere incrementata la durata massima dei tirocini e possono essere promossi più tirocini con il medesimo tirocinante, anche aventi progetto formativo individuale identico o simile.

Si precisa che all'art 26 novies è già previsto che:

- comma 2. la durata massima dei tirocini è di ventiquattro mesi.
- comma 3. i tirocini possono essere prorogati o ripetuti, anche oltre i termini di durata previsti al comma 2, a seguito di attestazione, da parte del Servizio pubblico che ha in carico la persona, della necessità di prolungare la misura.

Allegato 2)







(*)

SCHEMA
PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE DI TIROCINIO

(Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. art. 24 comma 3)

Rif. Convenzione ..... Stipulata in data xx/xx/xxx

Tirocinante:

Nominativo .....
Nato a ..... Prov. ..... il .....
Cittadinanza .....
Se extra UE:
permesso di soggiorno ..... Scadenza il .....
oppure
permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ..... data rilascio xx/xx/xxx

Residente a ..... Prov. .....
Via .... Tel. .....
e-mail .....
Codice Fiscale .....

Il soggetto ospitante dichiara di aver accertato le seguenti condizioni del tirocinante:
Il tirocinante

- ❑ ha assolto al diritto - dovere all'istruzione e alla formazione
- ❑ professionista abilitato o qualificato all'esercizio di professioni regolamentate e il tirocinio non prevede attività tipiche, ovvero riservate alla professione

Il soggetto promotore dichiara di aver accertato le seguenti condizioni del tirocinante:
Condizioni di svantaggio:

- ❑ persona con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999;
- ❑ persona svantaggiata ai sensi della legge n. 381 del 1991;
- ❑ richiedente / titolare di asilo e protezione internazionale o umanitaria / titolare di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.p.r. 12 gennaio 2015, n. 21 (Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25);

- ❑ vittima di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali / titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale, ai sensi del d.lgs. n. 286 del 1998;
- ❑ vittima di tratta ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2014, n.24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime)

Il tirocinante dichiara di trovarsi in una delle seguenti condizioni occupazionali:

- ❑ Soggetto percettore di ammortizzatori sociali
  - o in costanza di rapporto di lavoro (sospeso)
  - o in assenza di rapporto di lavoro (disoccupato)

- ❑ Il tirocinante dichiara di non possedere formalizzazione o certificazione relativa a alla/alle UC della qualifica di riferimento del tirocinio.

Soggetto Ospitante:

Ragione Sociale e Sede Legale .....

.....

Codice Fiscale/P IVA .....

Tel. ..... e-mail .....

Settore economico produttivo ..... (classificazione ATECO2007)

Numero totale degli addetti nell'unità operativa sede del tirocinio.....

Numero dei tirocinanti attualmente ospitati nell'unità operativa sede del tirocinio .....

- ❑ Il soggetto ospitante dichiara che il tirocinio è attivato in attuazione dell'art. 26 bis comma 5 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii., avendo sottoscritto con ..... tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti, un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi

Condizioni di attivazione del tirocinio

Ai sensi dell'art. 26 bis comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. il soggetto ospitante dichiara di:

- ❑ essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ❑ essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modificazioni;
- ❑ non fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l'attivazione di tirocini;
- ❑ non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative permettano in questo caso l'attivazione di tirocini;

- fatti salvi specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questi casi l'attivazione di tirocini, non avere effettuato licenziamenti, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione e nella medesima unità operativa, di prestatori già adibiti ad attività equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti, rientranti in una delle seguenti ipotesi: licenziamento per giustificato motivo oggettivo; licenziamento collettivo; licenziamento per superamento del periodo di comporto; licenziamento per mancato superamento del periodo di prova; licenziamento per fine appalto; risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Il soggetto ospitante dichiara di
- Svolgere
- Non svolgere attività stagionale

Caratteristiche del tirocinio

Sede operativa del tirocinio .....

Qualifica di riferimento del SRQ .....

Profilo professionale di inserimento ISTAT

Durata e periodo del tirocinio: dal ..... al .....

Numero giornate mensili previste .....

Per i soli tirocini di cui all'art. 24 comma 6 lettere da b) a f)
Numero ore mensili previste per fascia:
- ☐ fino a 50 ore
- ☐ tra 51-100 ore
- ☐ oltre le 100 ore

Tempi di accesso ai locali aziendali .....

Sospensione per chiusura aziendale: dal ... al....

Ulteriori indicazioni
.....

Tutori

Soggetto ospitante
Responsabile del tirocinio .....
Codice fiscale .....
Ruolo nell'azienda .....
Tel. .....

- ❑ Si dichiara che alla data di avvio del tirocinio il numero di tirocinanti accompagnati contemporaneamente dal tutore non è superiore a 3.

Soggetto promotore
Responsabile didattico/organizzativo .....
Codice fiscale .....
Tel. .....
e-mail .....
Si dichiara che alla data di avvio del tirocinio il numero di tirocinanti accompagnati contemporaneamente dal tutore

- ❑ non è superiore a 40
- ❑ è superiore a 40 presso il medesimo Soggetto ospitante

Polizze assicurative

Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. ..... a carico di (soggetto promotore o ospitante)

Responsabilità civile posizione n .....

Compagnia assicuratrice .....

Indennità mensile di partecipazione
€ .....

Di cui € .....
di cofinanziamento

Tipologia di rimborso spese .....

OBIETTIVI SPECIFICI DEL TIROCINIO

Acquisizione della/e seguente/i Unità di Competenza della qualifica*
.....
***Indicare una o più UC tra quelle della qualifica di riferimento

Attività previste per l'acquisizione delle capacità/conoscenze della/e Unità di Competenza
.....
.....
.....
.....

Attività previste per l'acquisizione di eventuali ulteriori capacità e/o conoscenze
.....
.....
.....
.....

L'acquisizione della/delle Unità di competenza prevista/e verrà attestata tramite formalizzazione delle competenze, che prevede il rilascio della scheda Capacità e Conoscenze di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 739/2013 da parte di un soggetto certificatore individuato dal tirocinante.

Il servizio di formalizzazione delle competenze verrà erogato da .....

- ❑ Il soggetto promotore ha accertato che esiste parere favorevole alla ripetibilità ai sensi dell'art. 25 comma 8 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. espresso da .....

Obblighi dei soggetti promotore e ospitante

- Il soggetto ospitante adempie all'obbligo della comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
- Il soggetto promotore invia alla Agenzia Regionale per il Lavoro, nel rispetto dei termini stabiliti nel comma 7 dell'art. 24 legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii., attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 38 della medesima legge regionale, la convenzione ed il progetto formativo, che la Agenzia Regionale per il Lavoro medesima mette a disposizione dell'Ispettorato territoriale del lavoro e, esclusivamente in forma anonima ed aggregata, anche delle organizzazioni rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.
- Il soggetto ospitante si impegna a garantire una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011.
- Il soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante l'accesso a tutte le conoscenze e le capacità necessarie all'acquisizione di almeno una delle unità di competenza previste nella qualifica presa a riferimento nel progetto formativo, ai fini della sua certificabilità, con le modalità di cui all'art. 26 ter, comma 3, della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii..

Obblighi del Tirocinante

- Frequentare regolarmente le attività del tirocinio e seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- Rispettare gli obblighi di riservatezza circa procedimenti, processi produttivi, prodotti od altre notizie relative al Soggetto Ospitante di cui venga a conoscenza, nonché il segreto d'ufficio ove il tirocinio si svolga presso datori di lavoro pubblici, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- Rispettare i regolamenti del Soggetto Ospitante e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- Garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

Rinuncia alla modifica dati per richiesta verifica immediata

I Soggetti promotore e ospitante richiedono che la verifica su idoneità e congruenza delle comunicazioni sia effettuata sin dal momento del recepimento della documentazione e pertanto rinunciano alla facoltà di successiva modifica dei contenuti della documentazione se non per sanare le eventuali incongruenze segnalate dall'Agenzia regionale per il lavoro tramite il Sistema Informativo.

Autodichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Si esplicita che le informazioni contenute nel presente Progetto Formativo individuale sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e si dichiara di essere consapevoli delle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Dichiara infine di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Reg. (UE) 679/2016 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni sono rese.

(data) .....

.....
(Sottoscrizione per il soggetto promotore)

.....
(Sottoscrizione per il soggetto ospitante)

.....
(Sottoscrizione del tirocinante o di chi esercita la tutela legale)

.....
(Sottoscrizione per il soggetto certificatore)

(*)
Altri eventuali loghi previsti da specifici progetti/programmi comunitari, nazionali o regionali

Allegato 3)







(*)

SCHEMA

PROGETTO PERSONALIZZATO DI TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO O REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE

(Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. art. 26 *novies*)

Rif. Convenzione ..... stipulata in data xx/xx/xxx

Tirocinante:

Nominativo .....

Nato a ..... Prov. ..... il .....

Cittadinanza .....

Se extra UE:

permesso di soggiorno ..... Scadenza il .....

oppure

permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ..... data rilascio xx/xx/xxx

Residente a ..... Prov. .....
Via .... Tel. .....
e-mail .....
Codice Fiscale .....

Il soggetto ospitante dichiara di aver accertato le seguenti condizioni del tirocinante:
Il tirocinante

- ❑ ha assolto il diritto - dovere all'istruzione e alla formazione
- ❑ professionista abilitato o qualificato all'esercizio di professioni regolamentate e il tirocinio non prevede attività tipiche, ovvero riservate alla professione

Il soggetto promotore dichiara di aver accertato la seguente condizione del tirocinante:

- ❑ persona con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999;

- ❑ Il tirocinante dichiara di non possedere formalizzazione o certificazione relativa alla/alle UC della qualifica di riferimento del tirocinio.

Soggetto Pubblico che ha in carico il tirocinante:

Ragione Sociale: .....
Codice Fiscale: .....
Indirizzo: .....
Comune: .....

Soggetto Ospitante:

Ragione Sociale e Sede Legale .....
.....
Codice Fiscale/P IVA .....
Tel. ..... e-mail .....
Settore economico produttivo ..... (classificazione ATECO2007)

Numero totale degli addetti nell'unità operativa sede del tirocinio.....

Numero dei tirocinanti attualmente ospitati nell'unità operativa sede del tirocinio .....

Condizioni di attivazione del tirocinio

Ai sensi dell'art. 26 bis comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. il soggetto ospitante dichiara di:

- ❑ essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ❑ essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modificazioni;
- ❑ non fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l'attivazione di tirocini;
- ❑ non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative permettano in questo caso l'attivazione di tirocini;
- ❑ fatti salvi specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questi casi l'attivazione di tirocini, non avere effettuato licenziamenti, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione e nella medesima unità operativa, di prestatori già adibiti ad attività equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti, rientranti in una delle seguenti ipotesi: licenziamento per giustificato motivo oggettivo; licenziamento collettivo; licenziamento per superamento del periodo di comporto; licenziamento per mancato superamento del periodo di prova; licenziamento per fine appalto; risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Il soggetto ospitante dichiara di

- ❑ Svolgere
- ❑ Non svolgere attività stagionale

Caratteristiche del tirocinio

Sede operativa del tirocinio .....

Qualifica di riferimento del SRQ (se presente) .....

Profilo professionale di inserimento ISTAT

Durata e periodo del tirocinio: dal ..... al .....

Numero giornate mensili previste .....

Numero ore mensili previste per fascia:

- ☐ fino a 50 ore;
- ☐ tra 51-100 ore;
- ☐ oltre le 100 ore;

Tempi di accesso ai locali aziendali .....

Sospensione per chiusura aziendale: dal ... al ....

Ulteriori indicazioni
.....

Tutori

Soggetto ospitante
Responsabile del tirocinio .....
Codice fiscale .....
Ruolo nell'azienda .....
Tel. .....

- ❑ Si dichiara che alla data di avvio del tirocinio il numero di tirocinanti accompagnati contemporaneamente dal tutore non è superiore a 3.

Soggetto promotore
Responsabile didattico/organizzativo .....
Codice fiscale .....
Tel. .....
e-mail .....
Si dichiara che alla data di avvio del tirocinio il numero di tirocinanti accompagnati contemporaneamente dal tutore

- ❑ non è superiore a 40
- ❑ è superiore a 40 presso il medesimo Soggetto ospitante

Polizze assicurative

Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. ..... a carico di (soggetto promotore o ospitante)
Responsabilità civile posizione n .....
Compagnia assicuratrice .....

Indennità mensile di partecipazione

€ .....

Di cui € .....
di cofinanziamento

Tipologia di rimborso spese .....

OBIETTIVI SPECIFICI DEL TIROCINIO

Competenze socio-relazionali (se previste)
Il tirocinio è finalizzato all'acquisizione della/e seguente/i capacità:

- Organizzare e gestire il proprio trasferimento verso il lavoro e dal lavoro individuando soluzioni che consentano il raggiungimento continuo e puntuale della destinazione prevista
- Comprendere l'impegno richiesto relativo alla presenza nel luogo di lavoro (giornate, orari) e assumerlo come vincolante per assicurare una presenza continua e regolare
- Comprendere ed eseguire i compiti assegnati acquisendo le informazioni necessarie alla realizzazione del lavoro, chiedendo un riscontro sul proprio operato e accettandone gli esiti
- Individuare correttamente i ruoli presenti nell'ambiente di lavoro, riconoscendone le caratteristiche specifiche (datore di lavoro, colleghi, ecc.) al fine di instaurare rapporti interpersonali finalizzati alla collaborazione
- Adottare comportamenti adeguati al contesto di inserimento, rispettando le regole vigenti e adottando corrette modalità comunicative, chiedendo informazioni sul proprio operato, accettando il feed back di riscontro al proprio operato
- Presidiare con costanza gli aspetti di pulizia della propria persona e di cura di sé al fine di presentare un aspetto complessivo adeguato al contesto
- Leggere i segnali di apprezzamento e successo che vengono espressi nel luogo di lavoro al fine di migliorare il grado di stima di sé, di fiducia nelle proprie possibilità, di motivazione al lavoro
- Acquisire la capacità di cogliere gli aspetti positivi derivanti dall'avere un ruolo e delle relazioni all'interno di un'organizzazione lavorativa nel compiere azioni utili in risposta alle proprie ed altrui aspettative.

Attività previste per l'acquisizione delle competenze socio-relazionali:
.....
.....
.....
.....

Competenze tecnico-professionali (se previste)

Acquisizione della/e seguente/i Unità di Competenza della qualifica*
.....
***Indicare una o più UC tra quelle della qualifica di riferimento

Attività previste per l'acquisizione delle capacità/conoscenze della/e Unità di Competenza

.....
.....
.....
.....

Attività previste per l'acquisizione di eventuali ulteriori capacità e/o conoscenze

.....
.....
.....
.....

L'acquisizione della/delle Unità di competenza prevista/e verrà attestata tramite formalizzazione delle competenze, che prevede il rilascio della scheda Capacità e Conoscenze di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 739/2013 da parte di un soggetto certificatore individuato dal tirocinante.

Il servizio di formalizzazione delle competenze, se previsto, verrà erogato da .....

- ❑ Il soggetto promotore ha accertato che esiste parere favorevole alla ripetibilità ai sensi dell'art. 26 novies comma 3 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.

Obblighi dei soggetti promotore e ospitante

- Il soggetto ospitante adempie all'obbligo della comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
- Il soggetto promotore invia alla Agenzia Regionale per il Lavoro, nel rispetto dei termini stabiliti nel comma 7 dell'art. 24 legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii., attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 38 della medesima legge regionale, la convenzione ed il progetto formativo, che la Agenzia Regionale per il Lavoro medesima mette a disposizione dell'Ispettorato territoriale del lavoro e, esclusivamente in forma anonima ed aggregata, anche delle organizzazioni rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.
- Il soggetto ospitante si impegna a garantire una formazione idonea, relativa alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dell'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011.
- Il soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante l'accesso a tutte le conoscenze e le capacità necessarie all'acquisizione di almeno una delle unità di competenza previste nella qualifica presa a riferimento nel progetto formativo, ai fini della sua certificabilità, con le modalità di cui all'art. 26 ter, comma 3, della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii..

- Il soggetto promotore mette a disposizione un tutor professionalmente qualificato a svolgere la funzione di tutoring nei confronti di persone che, oltre ad essere disoccupate, si trovano in condizione di fragilità e vulnerabilità.

Obblighi del Tirocinante

- Frequentare regolarmente le attività del tirocinio e seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- Rispettare gli obblighi di riservatezza circa procedimenti, processi produttivi, prodotti od altre notizie relative al Soggetto Ospitante di cui venga a conoscenza, nonché il segreto d'ufficio ove il tirocinio si svolga presso datori di lavoro pubblici, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- Rispettare i regolamenti del Soggetto Ospitante e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- Garantire comportamenti rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.

Il Soggetto promotore, previo parere positivo del Servizio pubblico che ha in carico il tirocinante, dichiara che il presente tirocinio rappresenta la scelta più coerente in relazione alle esigenze del tirocinante.

Rinuncia alla modifica dati per richiesta verifica immediata

I Soggetti promotore e ospitante richiedono che la verifica su idoneità e congruenza delle comunicazioni sia effettuata sin dal momento del recepimento della documentazione e pertanto rinunciano alla facoltà di successiva modifica dei contenuti della documentazione se non per sanare le eventuali incongruenze segnalate dall'Agenzia regionale per il lavoro tramite il Sistema Informativo.

Autodichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Si esplicita che le informazioni contenute nel presente Progetto Formativo individuale sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e si dichiara di essere consapevoli delle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Dichiara infine di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Reg. (UE) 679/2016 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici , esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni sono rese.

(data) .....

.....
(Sottoscrizione per il soggetto promotore)

.....
(Sottoscrizione per il soggetto ospitante)

.....

(Sottoscrizione del tirocinante o di chi esercita la tutela legale)

.....
(Sottoscrizione per il Servizio pubblico che ha in carico il tirocinante)

.....
(Sottoscrizione per il soggetto Certificatore – se presente qualifica SRQ)

(*)
Altri eventuali loghi previsti da specifici progetti/programmi comunitari, nazionali o regionali

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesca Bergamini, Responsabile del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1105

IN FEDE

Francesca Bergamini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1105

IN FEDE

Morena Diazzi

OMISSIS

L'assessore Segretario

Venturi Sergio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato Andrea Orlando